

REGOLAMENTO (CEE) N. 2752/86 DELLA COMMISSIONE**del 1° settembre 1986****relativo alla fornitura di fiocchi d'avena alle organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3331/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto e che modifica il regolamento (CEE) n. 2750/75⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86⁽³⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando che la Commissione, con la propria decisione del 10 febbraio 1986 relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore di una ONG, ha assegnato a questo organismo 170 t di cereali da fornire fob;

considerando che occorre procedere a tali forniture in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali di applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e

del riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3826/85⁽⁵⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione :** 1986.
2. **Beneficiario :** ONG (Euronaid, PO Box 77, NL-2340 Oegstgeest, telex 30223).
3. **Luogo o paese di destinazione :** Repubblica centrafricana.
4. **Prodotto da mobilitare :** fiocchi d'avena.
5. **Quantitativo totale :** 100 t (170 t di cereali).
6. **Numero di partite :** 1 (4 × 25 t).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura :** VIB, Burgemeester Kessenplein 3, NL-6431 KM Hoensbroek (telex 56396).
8. **Mobilitazione del prodotto :** sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce :**
 - Produzione di avena in fiocchi a cottura veloce :**
 - Avena greggia :* Avene di prima qualità ad alta densità.
 - Politura e preparazione :* Avene da liberare dai corpi estranei, dolcificare e stabilizzare tramite trattamento a vapore.
 - Mondatura :* Avene da classificare e mondare. Previa separazione delle bucce, chicchi di avena da pulire e brillare.
 - Semole d'avena :* chicchi d'avena da tagliare, selezionare e pulire all'aria. Semole d'avena umidificate e precotte a vapore, poi arrotolate in fiocchi.
 - Qualità dell'avena in fiocchi :**
 - Umidità : meno del 12 %.
 - Tenore di ceneri : meno del 2,3 % della materia secca.
 - Fibra greggia : meno dell'1,5 % della materia secca.
 - Tenore di bucce : meno dello 0,10 % della materia secca.
 - Tenore di proteine : non inferiore al 12 % della materia secca.
10. **Condizionamento :**
 - in sacchi ;
 - composizione dei sacchi :
 - quattro sacchi di carta « Kraft » di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 70 g/m²,
 - un sacco di carta catramata interposta, di resistenza corrispondente ad un peso di almeno 140 g/m²,
 - una tasca interna in polietilene di almeno 0,06 mm di spessore, a doppia legatura,
 - chiusure inferiore e superiore del sacco da incollare ;
 - peso netto dei sacchi : 25 kg ;
 - iscrizione sui sacchi impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 - N. 1 : 25 t — « 61727 — RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / FLOCONS D'AVOINE / AATM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE AATM / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / BANGUI VIA DOUALA »
 - N. 2 : 25 t — « 61728 — RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / FLOCONS D'AVOINE / AATM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE AATM / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / BANGUI VIA DOUALA »
 - N. 3 : 25 t — « 61729 — RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / FLOCONS D'AVOINE / AATM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE AATM / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / BANGUI VIA DOUALA »
 - N. 4 : 25 t — « 61730 — RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE / FLOCONS D'AVOINE / AATM / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DE AATM / POUR DISTRIBUTION GRATUITE / BANGUI VIA DOUALA ».

11. Porto d'imbarco :

Qualsiasi porto della Comunità accessibile alle navi alturiere, avente un collegamento con il paese beneficiario nel periodo d'imbarco previsto al punto 16. L'offerta deve essere accompagnata da una dichiarazione delle autorità portuali attestante l'esistenza del collegamento nel suddetto periodo.

12. Fase di consegna : fob.**13. Porto di sbarco : —****14. Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura : gara.****15. Termine ultimo per la presentazione delle offerte : 16 settembre 1986, ore 12.****16. Periodo d'imbarco :**

- N. 1 : 1 — 31 ottobre 1986
- N. 2 : 1 — 30 novembre 1986
- N. 3 : 1 — 31 dicembre 1986
- N. 4 : 1 — 31 gennaio 1987.

17. Importo della cauzione : 15 ECU/t.*Note*

1. L'aggiudicatario prende contatto col beneficiario per determinare i documenti di spedizione necessari.
2. Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
3. Duplicato della fattura originale a :
M. De Keyzer and Schuetz BV,
Postbus 1438,
Blaak 16,
3000 BK Rotterdam/Holland.